STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA TESTO VIGENTE	STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA IPOTESI DI MODIFICA OTTOBRE 2016
Art. 1 **1.** E' costituita la Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani - Federfarma.	**Art. 1** **1.** E' costituita la Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani - Federfarma.
2. Essa riunisce e rappresenta le Associazioni Provinciali e interprovinciali tra i Titolari di Farmacia e le Unioni Regionali tra le stesse costituite, ad essa aderenti.	**2.** ~~Essa~~ La Federfarma riunisce e rappresenta le Associazioni Provinciali e interprovinciali tra i Titolari di Farmacia e le Unioni Regionali tra le stesse costituite, ad essa aderenti.
3. Si comprendono tra i Titolari le società che gestiscono farmacie ai sensi di legge.	**3.** Si comprendono tra i Titolari le persone fisiche e le società di persone o di capitali che gestiscono farmacie ai sensi di legge.
4. La Federfarma ha sede in Roma e la sua durata è illimitata	**4.** La Federfarma ha sede in Roma e la sua durata è illimitata
Art. 2 **1.** La Federfarma è apartitica.	**Art. 2** **1.** La Federfarma è apartitica.
Art. 3 **1.** La Federfarma ha per scopo: a) di tutelare in ogni sede, anche giurisdizionale, e anche in una con le Organizzazioni aderenti, gli interessi sindacali e professionali dei Titolari di Farmacia; b) di rappresentare le Organizzazioni aderenti avanti gli organi tecnici, giurisdizionali ed amministrativi dello Stato e dell'Unione Europea nei rapporti con Enti, Mutue, Ditte produttrici, Distributori intermedi, ecc. ai fini economici e sindacali. c) di provvedere, tramite il Consiglio delle Regioni, alla nomina e alla designazione dei propri rappresentanti in tutti i Consigli, Commissioni, Enti ed Organi in cui tale rappresentanza sia prevista, ammessa o richiesta; d) di collaborare in sede interregionale, nazionale, sovranazionale ed internazionale con le Autorità competenti nello studio e nella soluzione dei problemi della farmacia; e) di esercitare le altre funzioni che le competono a norma di legge o per deliberazione dell'Assemblea Nazionale.	**Art. 3** **1.** E' scopo dell~~La~~ Federfarma ~~ha per scopo~~: a) ~~di~~ tutelare in ogni sede, anche giurisdizionale, e anche in una con le Organizzazioni aderenti, gli interessi sindacali, economici e professionali dei Titolari di Farmacia; b) ~~di~~ rappresentare, ai fini economici e sindacali, le Organizzazioni aderenti avanti gli organi tecnici, giurisdizionali e~~d~~ amministrativi dello Stato e dell'Unione Europea nei rapporti con Enti, Mutue, Ditte produttrici, Distributori intermedi, ecc. ~~ai fini economici e sindacali~~. c) ~~di~~ provvedere, tramite il ~~Consiglio delle Regioni~~ Consiglio di Presidenza, alla nomina e alla designazione dei propri rappresentanti in tutti i Consigli, Commissioni, Enti e~~d~~ Organi in cui tale rappresentanza sia prevista, ammessa o richiesta; d) ~~di~~ collaborare in sede interregionale, nazionale, sovranazionale e~~d~~ internazionale con le Autorità competenti nello studio e nella soluzione dei problemi della farmacia; e) ~~di~~ esercitare le altre funzioni che le competono a norma di legge e di Statuto o per deliberazione dell'Assemblea Nazionale.
2. La Federfarma può partecipare alla costituzione di società o consorzi ovvero acquisire partecipazioni in società o consorzi quando	**2.** La Federfarma può partecipare alla costituzione di società o consorzi ovvero acquisire partecipazioni in società o consorzi ~~quando~~ su

STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA TESTO VIGENTE	STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA IPOTESI DI MODIFICA OTTOBRE 2016
l'Assemblea Nazionale lo giudichi utile o funzionale al raggiungimento degli scopi associativi.	deliberazione dell'Assemblea Nazionale ~~lo giudichi~~ e qualora sia utile o funzionale al raggiungimento degli scopi associativi.
3. Alla Federfarma è affidata la stipulazione delle Convenzioni e degli Accordi a carattere interregionale, nazionale, sovranazionale ed internazionale con le varie istituzioni, con il Servizio Sanitario Nazionale e con gli Enti pubblici e privati, nonché la stipula dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale dipendente dalle farmacie.	**3.** Alla Federfarma è affidata la stipulazione delle Convenzioni e degli Accordi a carattere interregionale, nazionale, sovranazionale e~~d~~ internazionale con le varie istituzioni, con il Servizio Sanitario Nazionale e con gli Enti pubblici e privati, nonché la stipula dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale dipendente dalle farmacie.
4. Le Convenzioni e gli Accordi predetti devono essere approvati dall'Assemblea Nazionale, sentito il Consiglio delle Regioni. Il Consiglio delle Regioni coordina l'approvazione di Convenzioni e accordi in sede regionale e provinciale.	**4.** Le Convenzioni e gli Accordi ~~predetti~~ di cui al comma 3 devono essere approvati dall'Assemblea Nazionale~~, sentito il Consiglio delle Regioni. Il Consiglio delle Regioni coordina l'approvazione di Convenzioni e accordi in sede regionale e provinciale~~.
Art. 4 **1.** La Federfarma può aderire ad Organizzazioni nazionali, sovranazionali ed internazionali con finalità compatibili con gli scopi della stessa Federazione.	**Art. 4** **1.** La Federfarma può aderire a~~d~~ Organizzazioni nazionali, sovranazionali e~~d~~ internazionali ~~con~~ che abbiano finalità compatibili con ~~gli~~ i suoi scopi ~~della stessa Federazione~~.
DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI E DELLE UNIONI REGIONALI	**DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI E DELLE UNIONI REGIONALI**
Art. 5 **1.** L'adesione alla Federfarma, da parte delle Associazioni Provinciali e delle Unioni Regionali, avviene su domanda del Consiglio delle Organizzazioni medesime accompagnata da una copia dello Statuto sociale e dalla documentazione della loro costituzione, dall'elenco dei soci, distinto in Titolari di farmacie urbane e rurali e dal verbale della delibera di adesione.	**Art. 5** **1.** ~~L'adesione alla Federfarma, da parte delle~~ Le Associazioni Provinciali e ~~del~~le Unioni Regionali~~,~~ aderiscono alla Federfarma ~~avviene su~~ con domanda del rispettivo Consiglio ~~delle Organizzazioni medesime~~, accompagnata da una copia dello Statuto sociale e dalla documentazione della loro costituzione, dall'elenco dei soci, distinto in Titolari di farmacie urbane e rurali e dal verbale della delibera di adesione. Le società che gestiscono farmacie sono inserite nell'elenco delle farmacie rurali solo se sono rurali tutte le farmacie gestite nel territorio di riferimento e sono equiparate ad ogni effetto ai titolari di farmacie rurali. La domanda è trasmessa al Presidente della Federfarma.
2. L'adesione alla Federfarma comporta per gli	**2.** L'adesione alla Federfarma comporta per gli

STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA TESTO VIGENTE	STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA IPOTESI DI MODIFICA OTTOBRE 2016
associati l'obbligo di versare le quote associative e contributive richieste, di osservare lo Statuto e i regolamenti, di osservare ed eseguire tutti i deliberati assunti e tutti gli Accordi e le Convenzioni stipulati dagli Organi della Federfarma e di osservare ed eseguire la Carta dei Servizi e il Codice Etico dei Valori e dei Comportamenti.	associati l'obbligo di versare le quote associative e contributive richieste, di osservare lo Statuto e i regolamenti, di osservare ed eseguire tutt~~i i deliberatic~~ le deliberazioni~~ assunti~~ e tutti gli Accordi e le Convenzioni stipulati da~~gli Organi de~~lla Federfarma~~, e di osservare ed eseguire la Carta dei Servizi e il Codice Etico dei Valori e dei Comportamenti~~.
3. Gli statuti delle Associazioni e delle Unioni Regionali e le eventuali modifiche non devono essere in contrasto con lo Statuto della Federfarma e devono essere ratificati dal Consiglio delle Regioni, al quale devono essere tempestivamente trasmessi. La ratifica è condizione necessaria per essere associato alla Federfarma. Il Consiglio delle Regioni chiede alle Associazioni e alle Unioni Regionali associate di modificare i propri statuti per armonizzarli con lo Statuto e i Regolamenti della Federfarma e può condizionare la ratifica all'adozione delle modificazioni richieste. In sede di prima applicazione, il Consiglio delle Regioni procederà all'esame di tutti gli statuti degli associati per procedere alla ratifica. In caso di mancata ratifica, ovvero nel caso in cui l'associato non modifichi il proprio statuto secondo quanto richiesto dal Consiglio delle Regioni, quest'ultimo provvederà a pronunciarne la decadenza dalla qualità di associato.	**3.** Gli statuti delle Associazioni e delle Unioni Regionali e le loro eventuali modifiche, tempestivamente trasmessi al Presidente della Federfarma, ~~non~~ devono ~~essere in contrasto con~~rispettare lo Statuto della Federfarma e devono essere ratificati dal ~~Consiglio delle Regioni~~ Consiglio di Presidenza previa istruttoria della competente Commissione del Consiglio delle Commissioni Permanenti~~, al quale devono essere tempestivamente trasmessi~~. ~~La ratifica è condizione necessaria per essere associato alla Federfarma. Il Consiglio delle Regioni~~ Se necessario, il Consiglio di Presidenza chiede alle Associazioni e alle Unioni Regionali ~~associate~~ di modificare i ~~propri~~ rispettivi statuti per armonizzarli con lo Statuto e i Regolamenti della Federfarma e può condizionare la ratifica all'adozione delle modificazioni richieste. ~~In sede di prima applicazione, il Consiglio delle Regioni procederà all'esame di tutti gli statuti degli associati per procedere alla ratifica.~~ In caso di mancata ratifica~~, ovvero nel caso in cui l'associato non modifichi il proprio~~ o di mancata modificazione dello statuto secondo quanto richiesto, il ~~dal~~ Consiglio ~~delle Regioni,~~ di Presidenza ~~quest'ultimo provvederà a~~ pronuncia~~rne~~ la decadenza ~~dalla qualità di associato~~ dell'organizzazione.
4. Gli statuti delle Associazioni Provinciali aderenti sul cui territorio opera un numero di titolari di farmacia rurale superiore a due, devono prevedere una Sezione per i soci rurali, rappresentata da uno specifico Comitato Rurale.	**4.** Gli statuti delle Associazioni Provinciali ~~aderenti~~ sul cui territorio opera un numero di titolari di farmacia rurale superiore a due~~,~~ devono prevedere una Sezione per i soci rurali, rappresentata da uno specifico Comitato Rurale.
4-bis. Ai fini del presente Statuto nel caso di una società che gestisce più farmacie, viene conteggiata la società e non le farmacie gestite.	~~**4-bis**~~**5**. Al~~i~~ fin~~i~~e del calcolo dei *quorum* e delle maggioranze, nonché dell'applicazione di ogni disposizione del presente Statuto ~~nel caso di una~~

STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA TESTO VIGENTE	STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA IPOTESI DI MODIFICA OTTOBRE 2016
	~~società che gestisce più farmacie, viene conteggiata la società e non le farmacie gestite~~, le società che gestiscono più farmacie sono computate uno se gestiscono un numero di farmacie compreso tra uno e cinque, due se gestiscono un numero di farmacie compreso tra sei e dieci e così progressivamente, per ogni multiplo di cinque. Tale computo è ripetuto per ogni provincia in cui hanno sede le farmacie gestite dalla società.
5. Ai fini del presente Statuto le società Titolari di farmacia sono equiparate ai Titolari di farmacia rurale se tutte le farmacie gestite possiedono i requisiti di ruralità previsti dalla legge.	~~**5.** Ai fini del presente Statuto le società Titolari di farmacia sono equiparate ai Titolari di farmacia rurale se tutte le farmacie gestite possiedono i requisiti di ruralità previsti dalla legge.~~
6. L'Unione Regionale aderente deve costituire un Comitato Rurale regionale che riunisce tutti i Comitati Rurali delle province della Regione.	**6.** L~~e'~~ Union~~e~~i Regional~~e~~i ~~aderente deve~~ devono costituire un Comitato Rurale regionale, nel quale sono riuniti ~~che riunisce~~ tutti i Comitati Rurali delle province della Regione.
7. Negli statuti di ogni Associazione e Unione Regionale aderente alla Federfarma deve essere contenuta una clausola che vincoli i soci a non aderire ad altre Associazioni fra Titolari di farmacia aventi scopi coincidenti o confliggenti con quelli della Federfarma, nonché a non associare Titolari di farmacia operanti sul territorio di altre province ovvero di altre Regioni, fatta salva la possibilità, previo accordo delle Associazioni interessate, di associare Titolari di farmacia operanti in altra provincia ma facenti capo ad ASL appartenenti alla provincia alla quale si chiede l'adesione.	**7.** Negli statuti di ogni Associazione e Unione Regionale ~~aderente alla Federfarma~~ deve essere contenuta una clausola che vincoli i soci a non aderire ad altre Associazioni fra Titolari di farmacia aventi scopi coincidenti o confliggenti con quelli della Federfarma, nonché a non associare Titolari di farmacia operanti sul territorio di altre province ovvero di altre Regioni, ad eccezione delle società che gestiscono farmacie in più province e fatta salva la possibilità, previo accordo delle Associazioni interessate, di associare Titolari di farmacia operanti in altra provincia ma facenti capo ad ASL appartenenti alla provincia alla quale si chiede l'adesione.
8. Qualora l'adesione alla Federfarma non venga disdetta, con lettera raccomandata, entro la data del 30 settembre di ciascun anno, essa si intende tacitamente rinnovata per l'anno successivo.	**8.** Qualora l'adesione alla Federfarma non ~~venga~~ sia disdetta, con lettera raccomandata, entro ~~la data del~~ il 30 settembre di ciascun anno, ~~essa~~ si intende tacitamente rinnovata per l'anno successivo.
9. Alla Federfarma non può essere ammessa più di una Associazione per provincia e più di una Unione per Regione.	**9.** Alla Federfarma non può essere ammessa più di una Associazione per provincia e più di una Unione per Regione.
10. Nel caso di più Associazioni per provincia o di	**10.** Nel caso di più Associazioni per provincia o di

STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA TESTO VIGENTE	STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA IPOTESI DI MODIFICA OTTOBRE 2016
più Unioni per Regione ha diritto a ottenere l'adesione l'Organizzazione che rappresenta il maggior numero di Titolari di farmacia. A parità di Titolari di farmacia rappresentati, sarà accolta la proposta della Organizzazione che si è costituita in data anteriore.	più Unioni per Regione ha diritto a ottenere l'adesione l'Organizzazione che rappresenta il maggior numero di Titolari di farmacia. A parità di Titolari di farmacia rappresentati, ~~sarà accolta la proposta della~~ha diritto a ottenere l'adesione l'Organizzazione che si è costituita in data anteriore.
11. Il Consiglio delle Regioni è autorizzato ad accogliere le domande di adesione alla Federfarma in attesa di ratifica da parte dell'Assemblea Nazionale.	**11.** Il ~~Consiglio delle Regioni~~ Consiglio di Presidenza è autorizzato ad accogliere le domande di adesione alla Federfarma in attesa di ratifica da parte dell'Assemblea Nazionale.
12. Ad eccezione delle Associazioni di Trento, Bolzano e Aosta, possono essere associate soltanto le Associazioni Provinciali aderenti alla competente Unione Regionale.	**12.** Ad eccezione delle Associazioni di Trento, Bolzano e Aosta, possono essere associate soltanto le Associazioni Provinciali aderenti alla competente Unione Regionale.
13. Il venir meno, per qualsiasi motivo, del vincolo associativo con l'Unione Regionale comporta, per l'Associazione Provinciale, la decadenza dalla qualità di associato alla Federfarma.	**13.** Il venir meno, per qualsiasi motivo, del vincolo associativo con l'Unione Regionale comporta, per l'Associazione Provinciale, la decadenza dalla qualità di associato alla Federfarma.
14. Le disposizioni del presente Statuto che si riferiscono alle Associazioni Provinciali si applicano anche alle Associazioni interprovinciali, ove costituite.	**14.** Le disposizioni del presente Statuto che si riferiscono alle Associazioni Provinciali si applicano anche alle Associazioni interprovinciali, ove costituite.
	14-bis. Nel caso di istituzione di nuove province ovvero di soppressione di province esistenti, le Associazioni Provinciali mantengono i rispettivi ambiti territoriali di rappresentanza determinati dai confini geografici delle province in essere al 31 dicembre 2012.
15. Per la violazione o la mancata osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati assunti dagli Organi della Federfarma, sono previste le seguenti sanzioni: - censura; - esclusione per un massimo di mesi sei dalla partecipazione di tutti i rappresentanti dell'associato sanzionato alle riunioni degli Organi e delle Commissioni tecniche della Federfarma;	**15.** Per la violazione o la mancata osservanza dello Statuto, dei regolamenti e ~~dei deliberati assunti dagli Organi~~ delle deliberazioni della Federfarma, ~~sono previste~~ si applicano le seguenti sanzioni: - censura; - esclusione per un massimo di mesi sei dalla partecipazione di tutti i rappresentanti dell'associato sanzionato alle riunioni degli Organi e delle Commissioni tecniche della Federfarma;

STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA TESTO VIGENTE	STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA IPOTESI DI MODIFICA OTTOBRE 2016
- sospensione per un massimo di mesi sei dalla qualità di associato con conseguente pari sospensione di tutti i servizi forniti dalla Federfarma e dalle strutture ad essa collegate. In caso di mancato versamento delle quote associative e/o contributive, la sospensione ha termine solo con l'avvenuta regolarizzazione da parte dell'Organizzazione territoriale interessata. Le farmacie aderenti all'Organizzazione territoriale sospesa dalla qualità di associato possono continuare ad avvalersi di quei servizi la cui sospensione metta a repentaglio la qualità del servizio reso agli assistiti e la dignità e reputazione professionale nei confronti di quest'ultimi e del Servizio sanitario nazionale di cui la farmacia è presidio. Qualora la morosità si protragga oltre il termine di anni due, il Consiglio delle Regioni può pronunciare la decadenza dalla qualità di associato alla Federfarma; - decadenza dalla qualità di associato alla Federfarma.	- sospensione per un massimo di mesi sei dalla qualità di associato, con conseguente ~~pari~~ sospensione di tutti i servizi forniti dalla Federfarma e dalle strutture ad essa collegate. In caso di mancato versamento delle quote associative e/o contributive, la sospensione ~~ha~~ termin~~ae~~ solo con l~~'avvenut~~a regolarizzazione ~~da parte dell'Organizzazione territoriale interessata~~. Le farmacie aderenti all'Organizzazione territoriale sospesa dalla qualità di associato possono continuare ad avvalersi dei ~~di quei~~ servizi la cui sospensione ~~metta a repentaglio~~ comprometta la qualità del servizio reso agli assistiti e la dignità e la reputazione professionale nei confronti di questi ~~'~~ultimi e del Servizio sanitario nazionale di cui la farmacia è presidio. Qualora la morosità si protragga oltre il termine di anni due, il ~~Consiglio delle Regioni~~ Consiglio di Presidenza può pronunciare la decadenza dalla qualità di associato alla Federfarma; - decadenza dalla qualità di associato alla Federfarma.
16. Le stesse sanzioni si applicano all'associato che ponga in essere comportamenti o atti in contrasto con l'interesse della Federfarma.	**16.** Le ~~stesse~~ sanzioni di cui al comma 15 si applicano anche all'associato che ponga in essere comportamenti o atti in contrasto con l'interesse della Federfarma.
17. Le sanzioni sono irrogate dal Consiglio delle Regioni, anche su proposta del Consiglio di Presidenza, con provvedimento motivato, previo contraddittorio con l'interessato.	**17.** Le sanzioni sono irrogate dal ~~Consiglio delle Regioni, anche su proposta del~~ Consiglio di Presidenza~~,~~ con provvedimento motivato, previo contraddittorio con l'interessato.
18. Nell'individuazione della sanzione da comminare il Consiglio delle Regioni tiene conto dei seguenti elementi: a) irrogazione di precedenti sanzioni; b) ravvedimento operoso	**18.** ~~Nell'individuazione~~ Per la determinazione della sanzione da ~~comminare~~ irrogare il ~~Consiglio delle Regioni~~ Consiglio di Presidenza tiene conto dei seguenti elementi: a) irrogazione di precedenti sanzioni; b) ravvedimento operoso.
Art. 6 **1.** Il Rappresentante scelto dal Comitato Rurale è il Dirigente responsabile della Sezione ed è componente di diritto del Consiglio dell'Associazione Provinciale.	**Art. 6** **1.** Il Rappresentante scelto dal Comitato Rurale di cui all'art. 5, comma 4, è il Dirigente responsabile della Sezione ed è componente di diritto del Consiglio dell'Associazione Provinciale.

STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA TESTO VIGENTE	STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA IPOTESI DI MODIFICA OTTOBRE 2016
Art. 7 **1.** Le Sezioni Rurali provinciali e i Comitati Rurali regionali sono riuniti in un Sindacato Unitario Farmacisti Rurali (SUNIFAR), parte integrante della Federfarma. **2**. Al Sunifar, di concerto con gli altri Organi statutari, compete la rappresentanza della categoria dei Titolari di Farmacia rurale per quanto previsto dall'art. 3, lett. b), del presente statuto.	**Art. 7** **1.** Le Sezioni Rurali provinciali e i Comitati Rurali regionali sono riuniti in un Sindacato Unitario Farmacisti Rurali (SUNIFAR), parte integrante della Federfarma. **2**. I~~A~~l Sunifar, di concerto con gli altri Organi statutari, ~~compete la~~ rappresenta~~nza~~ ~~del~~la categoria dei Titolari di Farmacia rurale ~~per quanto previsto dall'~~ ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b)~~, del presente statuto~~.
DEGLI ASSOCIATI ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI	**DEGLI ASSOCIATI ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI**
Art. 8 **1.** Con l'adesione delle Associazioni, gli associati di ciascuna di esse sono rappresentati anche dalla Federazione Nazionale. **2.** Ogni associato può richiedere, esclusivamente tramite la propria Associazione, l'intervento e l'assistenza degli Organi Nazionali e degli uffici della Federfarma nelle materie di competenza della Federazione	**Art. 8** **1.** Con l'adesione delle Associazioni, i loro ~~gli~~ associati ~~di ciascuna di esse~~ sono rappresentati anche dalla Federazione Nazionale. **2.** Ogni associato può richiedere, esclusivamente tramite la propria Associazione, l'intervento e l'assistenza degli Organi Nazionali e degli uffici della Federfarma nelle materie di competenza della Federazione Nazionale.
DEGLI ORGANI	**DEGLI ORGANI**
Art. 9 **1.** Organi della Federfarma sono: a) l'Assemblea Nazionale; b) il Consiglio delle Regioni; c) il Consiglio di Presidenza; d) il Presidente Nazionale; e) l'Assemblea Nazionale del Sunifar; f) il Consiglio delle Regioni del Sunifar; g) il Presidente del Sunifar; h) il Collegio Sindacale; i) il Collegio dei Probiviri. **2.** I componenti degli organi di cui alle lettere c), d), g), h) e i) rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi nella stessa carica. Successivamente	**Art. 9** **1.** Sono o~~O~~rgani della Federfarma ~~sono~~: a) l'Assemblea Nazionale; b) il Consiglio delle ~~Regioni~~ Commissioni Permanenti; c) il Consiglio di Presidenza; d) il Presidente Nazionale; e) la Giunta Esecutiva; ~~e~~f) l'Assemblea Nazionale del Sunifar; ~~f) il Consiglio delle Regioni del Sunifar;~~ g) il Presidente del Sunifar; h) il Collegio Sindacale; i) il Collegio dei Probiviri. **2.** I componenti degli organi di cui alle lettere c), d), e), g), h) e i) rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili alla stessa carica per un massimo di tre mandati consecutivi ~~nella stessa carica~~.

STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA TESTO VIGENTE	STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA IPOTESI DI MODIFICA OTTOBRE 2016
alla scadenza del mandato triennale e fino alla loro sostituzione, i componenti degli organi predetti rimangono in carica compiendo solamente gli atti indifferibili ed urgenti.	Successivamente alla scadenza del mandato triennale e fino alla loro sostituzione~~, i componenti degli organi predetti~~ essi rimangono in carica ~~compiendo solamente~~ al solo fine dell'adozione degli atti indifferibili e~~d~~ urgenti.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 comma 2, possono ricoprire cariche sociali esclusivamente i Farmacisti Titolari di Farmacia o soci di società Titolari di Farmacia costituite a norma di legge.	**3**. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 comma 2, possono ricoprire cariche sociali esclusivamente i Farmacisti Titolari di Farmacia o ~~soci di società Titolari di Farmacia costituite a norma di legge~~ il socio Farmacista, ovvero i Farmacisti Direttori Responsabili delle farmacie gestite in forma di società.
4. In caso di cessazione anticipata dalle cariche elettive della Federfarma Nazionale, il mandato dei subentranti cessa con la scadenza naturale, computando il periodo già decorso.	**4.** In caso di cessazione anticipata dalle cariche elettive della Federfarma Nazionale, il mandato dei subentranti cessa con la scadenza naturale, computando il periodo già decorso.
DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE	**DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE**
Art. 10	**Art. 10**
1. L'Assemblea Nazionale è composta di due rappresentanti per ciascuna Associazione aderente e di uno per ciascuna Unione. Uno dei rappresentanti dell'Associazione è il Presidente. L'altro, qualora il Presidente della Associazione sia un farmacista urbano, è il Presidente del Comitato Rurale, fatto salvo quanto previsto per l'ipotesi disciplinata al comma 4 dell'art. 5. Nel caso che il Presidente dell'Associazione sia invece un farmacista rurale, il secondo rappresentante è scelto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione nel proprio ambito tra i titolari urbani. Ciascuna Unione è rappresentata dal proprio Presidente. L'Associazione Provinciale, alla quale aderiscono più di 250 Titolari di farmacia, ha diritto ad un ulteriore rappresentante, scelto nell'ambito del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Un altro rappresentante, scelto nell'ambito del Consiglio Direttivo dell'Associazione, è assegnato alle Associazioni Provinciali cui aderiscono oltre 500 Titolari di farmacia. Nel caso che la stessa persona, in ragione delle cariche rivestite in seno all'Associazione e	**1.** L'Assemblea Nazionale è composta di due rappresentanti per ciascuna Associazione ~~aderente~~ e di uno per ciascuna Unione. Uno dei rappresentanti dell'Associazione è il Presidente. L'altro, qualora il Presidente della~~a~~'Associazione sia un farmacista urbano, è il Presidente del Comitato Rurale, fatto salvo quanto previsto per l'ipotesi disciplinata al comma 4 dell'art. 5. Nel caso che il Presidente dell'Associazione sia ~~invece~~ un farmacista rurale, il secondo rappresentante è scelto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione nel proprio ambito tra i titolari urbani. Ciascuna Unione è rappresentata dal proprio Presidente. L'Associazione Provinciale~~,~~ alla quale aderiscono più di 250 Titolari di farmacia~~,~~ ha diritto a~~d~~ un ulteriore rappresentante, scelto nell'ambito del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Un altro rappresentante, scelto nell'ambito del Consiglio Direttivo dell'Associazione, è assegnato alle Associazioni Provinciali cui aderiscono oltre 500 Titolari di farmacia. Nel caso che la stessa persona, in ragione delle cariche rivestite in seno all'Associazione e

STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA TESTO VIGENTE	STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA IPOTESI DI MODIFICA OTTOBRE 2016
all'Unione, abbia diritto a partecipare all'Assemblea a più di un titolo può farsi rappresentare, rispettivamente, da un Consigliere della propria Associazione o Unione.	all'Unione, abbia diritto a partecipare all'Assemblea a più di un titolo può farsi rappresentare, ~~rispettivamente,~~ da un Consigliere della propria Associazione ovvero della propria ~~o~~ Unione.
2. Il numero dei Titolari di farmacia aderenti alle Associazioni Provinciali è calcolato in base alle deleghe rilasciate dai Titolari di farmacia o in base al numero di Titolari di farmacia iscritti, comprovato dalla effettiva contribuzione agli organismi di categoria. Gli elenchi aggiornati dei Titolari di farmacia aderenti sono trasmessi da ciascuna Associazione alla Federfarma entro trenta giorni dal relativo aggiornamento.	**2.** Il numero dei Titolari di farmacia aderenti alle Associazioni Provinciali è calcolato in base alle deleghe rilasciate dai Titolari di farmacia o in base al numero di Titolari di farmacia iscritti computato ai sensi dell'art. 5, comma 5, e comprovato dall'~~a~~ effettiva contribuzione agli organismi di categoria. Gli elenchi aggiornati dei Titolari di farmacia aderenti sono trasmessi da ciascuna Associazione alla Federfarma entro trenta giorni dal relativo aggiornamento.
3. L'Assemblea Nazionale ordinaria è convocata dal Presidente della Federfarma di norma quattro volte l'anno, entro marzo, giugno, settembre, dicembre, mediante avviso inviato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo elettronico equivalente a ciascuna Organizzazione aderente almeno 10 giorni prima, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno.	**3.** L'Assemblea Nazionale ordinaria è convocata dal Presidente della Federfarma di norma quattro volte l'anno, entro i mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre, ~~mediante~~ tramite avviso inviato almeno 10 giorni prima a ciascuna Organizzazione aderente ~~tramite~~ a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo, anche elettronico, equivalente ~~a ciascuna Organizzazione aderente almeno 10 giorni prima~~, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. L'Assemblea Nazionale straordinaria si riunisce ad iniziativa del Presidente o quando lo richiedono, con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, il Consiglio delle Regioni o almeno un quarto delle organizzazioni aderenti.	**4.** L'Assemblea Nazionale straordinaria si riunisce a~~d~~ iniziativa del Presidente o quando lo richiedono, con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, il ~~Consiglio delle Regioni~~ Consiglio di Presidenza o almeno un quarto delle O~~o~~rganizzazioni aderenti.
5. L'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere convocata entro cinque giorni dalla data della richiesta di cui al comma precedente mediante avviso inviato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo elettronico equivalente a ciascuna Organizzazione aderente, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno e deve tenersi entro i successivi cinque giorni.	**5.** L'Assemblea Nazionale straordinaria ~~deve essere~~ è convocata entro cinque giorni dalla data della richiesta di cui al comma precedente ~~mediante avviso inviato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo elettronico equivalente a ciascuna Organizzazione aderente,~~ tramite avviso inviato a ciascuna Organizzazione aderente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo, anche elettronico, equivalente, contenente

STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA TESTO VIGENTE	STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA IPOTESI DI MODIFICA OTTOBRE 2016
	l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno e deve tenersi entro i successivi cinque giorni.
6. In caso di urgenza, l'Assemblea Nazionale straordinaria può essere convocata mediante telefax, telegramma o altro sistema elettronico con almeno 24 ore di anticipo.	**6.** In caso di urgenza, l'Assemblea Nazionale straordinaria può essere convocata, mediante telefax, telegramma o altro sistema elettronico, con ~~almeno~~ un preavviso di 24 ore ~~di anticipo~~.
7. L'ordine del giorno delle Assemblee convocate con le modalità di cui al precedente comma può contenere solo argomenti di carattere urgente e indilazionabile.	**7.** L'ordine del giorno delle Assemblee convocate con le modalità di cui al precedente comma può contenere solo argomenti ~~di carattere~~ urgent~~e~~ie e indilazionabil~~e~~ie.
Art. 11	**Art. 11**
1. L'Assemblea Nazionale ordinaria approva i bilanci, consuntivo e preventivo, ed elegge il Presidente della Federfarma, sei componenti del Consiglio di Presidenza, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri.	**1.** L'Assemblea Nazionale ordinaria approva i bilanci, consuntivo e preventivo, ed elegge il Presidente della Federfarma, ~~sei componenti del Consiglio di Presidenza,~~ il Collegio Sindacale e~~d~~ il Collegio dei Probiviri.
1-bis. I bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere sottoposti all'Assemblea Nazionale entro il 30 giugno.	**1-bis**. I bilanci, consuntivo e preventivo, ~~devono essere~~ sono sottoposti all'Assemblea Nazionale entro il 30 giugno di ciascun anno.
2. Contestualmente all'avviso di convocazione dell'Assemblea che abbia all'ordine del giorno l'approvazione dei bilanci, deve essere inviata copia del relativo progetto di bilancio.	**2.** Contestualmente all'avviso di convocazione dell'Assemblea che abbia all'ordine del giorno l'approvazione dei bilanci~~,~~ deve essere inviata copia del relativo progetto di bilancio.
2 *bis.* L'Assemblea determina, nella riunione di bilancio, le quote associative e gli emolumenti per i componenti delle cariche elettive e le diarie per i componenti degli organismi dirigenziali.	**2 *bis.*** L'Assemblea determina, nella riunione ~~di~~ per l'approvazione del bilancio, le quote associative e gli emolumenti per i componenti delle cariche elettive e le diarie per i componenti degli organismi dirigenziali.
3. Salvo che l'Assemblea deliberi diversamente, rimangono a carico della Federfarma i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio delle Regioni.	**3.** Salvo che l'Assemblea deliberi diversamente, ~~rimangono~~ sono a carico della Federfarma i costi relativi alle riunioni ~~dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio delle Regioni~~ degli organi indicati nell'art. 9 del presente Statuto.
4. L'Assemblea Nazionale è sovrana e delibera su qualsiasi argomento che interessi l'attività e gli scopi della Federfarma e che non sia di competenza di altri organi statutari.	**4.** L'Assemblea Nazionale è sovrana e, nel rispetto del presente Statuto, delibera su qualsiasi argomento che interessi l'attività e gli scopi della Federfarma e che non sia di competenza di altri

STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA TESTO VIGENTE	STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA IPOTESI DI MODIFICA OTTOBRE 2016
	organi statutari.
5. L'Assemblea Nazionale approva i Contratti Collettivi di Lavoro per il personale dipendente delle farmacie.	**5.** L'Assemblea Nazionale approva i Contratti Collettivi di Lavoro per il personale dipendente delle farmacie.
Art. 12	**Art. 12**
1. Ogni delegato o rappresentante all'Assemblea Nazionale ha diritto ad un voto, purché l'Organizzazione di appartenenza sia in regola con i versamenti delle quote associative e/o contributive dovute alla Federfarma alla data dell'ultima scadenza.	**1.** Ogni delegato o rappresentante all'Assemblea Nazionale ha diritto a~~d~~ un voto, purché l'Organizzazione di appartenenza sia in regola con i versamenti delle quote associative e~~/o~~ contributive dovute alla Federfarma alla data dell'ultima scadenza.
2. Ogni rappresentante delle Organizzazioni Territoriali, così come individuati al precedente articolo 10, può conferire delega scritta ad un consigliere della propria Organizzazione.	**2**. Ogni rappresentante delle Organizzazioni Territoriali, così come individuat~~i~~o al precedente articolo 10, può conferire delega, in forma scritta, a~~d~~ un consigliere della propria Organizzazione.
Art. 13	**Art. 13**
1. Il Presidente della Federfarma è di diritto Presidente dell'Assemblea. Può delegare a presiederla un Vice Presidente.	**1.** Il Presidente della Federfarma è di diritto Presidente dell'Assemblea. Può delegare a presiederla un Vice Presidente.
2. L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto.	**2.** L'Assemblea è validamente costituita quando ~~sia~~ è presente la metà più uno degli aventi diritto.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e dell'Assemblea del Sunifar sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, tranne che per l'elezione del Presidente e del Presidente del Sunifar nonché per le deliberazioni previste dai commi 4 e 4 *bis* dell'art. 15. In tali casi è necessario il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.	**3.** Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e dell'Assemblea del Sunifar sono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti, tranne che per l'elezione del Presidente e del Presidente del Sunifar ~~nonché per le deliberazioni previste dai commi 4 e 4 bis dell'art. 15. In tali casi~~, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto. Le votazioni riguardanti persone fisiche avvengono a scrutinio segreto.
4. L'Assemblea Nazionale elegge nel proprio ambito il Presidente della Federfarma, votando a scrutinio segreto uno tra i candidati che presentano la propria candidatura al Presidente della Federfarma non oltre il quinto giorno precedente la votazione. L'Assemblea Nazionale del Sunifar elegge nel proprio ambito il Presidente del Sunifar, votando a scrutinio segreto uno tra i candidati che presentano la propria candidatura al	**4.** Il Presidente della Federfarma è eletto a scrutinio segreto dall~~L~~'Assemblea Nazionale ~~elegge nel proprio ambito il Presidente della Federfarma, votando a scrutinio segreto uno tra i candidati che presentano la propria~~ nell'ambito del Consiglio di Presidenza di cui all'art. 17, sulla base di candidatura~~e~~ presentate al Presidente della Federfarma entro e non oltre il quinto giorno libero precedente la votazione. Il Presidente del

STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA TESTO VIGENTE	STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA IPOTESI DI MODIFICA OTTOBRE 2016
Presidente della Federfarma non oltre il quinto giorno precedente la votazione.	Sunifar è eletto a scrutinio segreto dall~~L~~'Assemblea Nazionale del Sunifar tra i componenti rurali del Consiglio di Presidenza della Federfarma sulla base di ~~elegge nel proprio ambito il Presidente del Sunifar, votando a scrutinio segreto uno tra i candidati che presentano la propria~~ candidatura~~e~~ presentate al Presidente ~~della Federfarma~~ del Sunifar entro e non oltre il quinto giorno libero precedente la votazione. Qualora sia necessaria la preventiva integrazione del Consiglio di Presidenza ai sensi dell'art. 17, comma 5, l'Assemblea Nazionale del Sunifar è convocata d'urgenza dal suo Presidente con le medesime modalità previste dal comma 6 dell'art.10, per procedere nel proprio ambito a tale integrazione. Successivamente si procederà alla convocazione delle Assemblee di Federfarma e del Sunifar per l'elezione dei rispettivi Presidenti.
5. Il seggio elettorale è costituito da un Notaio, che lo presiede, dal Direttore generale della Federfarma e da due funzionari degli uffici della Federfarma.	**5.** Il seggio elettorale è costituito ~~da un Notaio, che lo presiede,~~ dal Direttore generale della Federfarma, che lo presiede, e da due funzionari degli uffici della Federfarma.
6. L'Assemblea Nazionale e l'Assemblea Nazionale del Sunifar elettive prevedono la presentazione dei programmi dei candidati alle Presidenze, l'insediamento del seggio elettorale, la votazione del Presidente Nazionale e del Presidente del Sunifar ed i relativi scrutinii. Nel caso di mancato raggiungimento del *quorum* di cui al precedente comma 3, nella stessa seduta assembleare si procede a nuova votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti; al termine della votazione viene proclamato eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, viene proclamato eletto il candidato più anziano di età.	**6.** L'Assemblea Nazionale e l'Assemblea Nazionale del Sunifar elettive devono tenersi entro il mese di maggio di ciascun triennio e prevedono la presentazione dei programmi dei candidati alle Presidenze, l'insediamento del seggio elettorale, la votazione del Presidente Nazionale e del Presidente del Sunifar ed i relativi scrutinii. Nel caso di mancato raggiungimento del *quorum* di cui al precedente comma 3, nella stessa seduta assembleare si procede a nuova votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti; al termine della votazione viene proclamato eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, viene proclamato eletto il candidato più anziano di età.
7. Dopo l'elezione del Presidente della Federfarma e del Presidente del Sunifar, l'Assemblea Nazionale e l'Assemblea Nazionale del Sunifar eleggono nel proprio ambito, rispettivamente sei componenti del Consiglio di Presidenza e tre componenti rurali del Consiglio di Presidenza tra	**abrogato**

STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA TESTO VIGENTE	STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA IPOTESI DI MODIFICA OTTOBRE 2016
coloro che hanno presentato la candidatura non oltre il quinto giorno precedente la votazione. Risulteranno eletti i sei consiglieri che nella votazione dell'Assemblea Nazionale ed i tre consiglieri rurali che nell'Assemblea Nazionale del Sunifar avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti viene proclamato eletto il candidato più anziano di età.	
8. Le deliberazioni diverse da quelle di cui ai commi precedenti e agli articoli 23, 24 e 26, avvengono per alzata di mano, salvo che l'Assemblea non stabilisca diversamente.	7~~8~~**.** Le deliberazioni diverse da quelle di cui ai commi precedenti e agli articoli 23~~,~~ e 24 ~~e 26~~, avvengono per alzata di mano, salvo che l'Assemblea non stabilisca diversamente.
DEL CONSIGLIO DELLE REGIONI	**DEL CONSIGLIO DELLE ~~REGIONI~~ COMMISSIONI PERMANENTI**
Art. 14	**Art. 14**
1. Il Consiglio delle Regioni è formato da due rappresentanti per ciascuna Regione di cui, salvo diversa deliberazione dell'Unione Regionale assunta alla unanimità degli aventi diritto al voto, uno urbano e uno rurale, designati da ciascuna Unione Regionale nell'ambito del proprio Consiglio Direttivo, nonché da due rappresentanti designati da ciascuna delle Associazioni delle province autonome di Trento e Bolzano di cui, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione Provinciale assunta alla unanimità degli aventi diritto al voto, uno urbano e uno rurale.	**1.** Il Consiglio delle ~~Regioni~~ Commissioni Permanenti è formato da due rappresentanti per ciascuna Regione di cui, salvo diversa deliberazione dell'Unione Regionale assunta alla unanimità degli aventi diritto al voto, uno urbano e uno rurale, designati da ciascuna Unione Regionale nell'ambito del proprio ~~Consiglio Direttivo~~ organo collegiale, nonché da due rappresentanti designati da ciascuna delle Associazioni delle province autonome di Trento e Bolzano di cui, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione Provinciale assunta alla unanimità degli aventi diritto al voto, uno urbano e uno rurale.
2. In caso di decadenza, il componente del Consiglio delle Regioni è sostituito dall'Unione o dall'Associazione che aveva designato il componente decaduto.	**2.** In caso di decadenza, il componente del Consiglio delle ~~Regioni~~ Commissioni Permanenti è sostituito dall'Unione o dall'Associazione che aveva designato il componente decaduto.
3. La carica di componente del Consiglio delle Regioni è incompatibile con la carica di Componente del Consiglio di Presidenza ed è assoggettata alle medesime situazioni di conflitto di interesse. Le designazioni dei componenti del Consiglio delle Regioni sono tempestivamente comunicate alla Presidenza della Federfarma.	**3.** La carica di componente del Consiglio delle ~~Regioni~~ Commissioni Permanenti è incompatibile con la carica di c~~C~~omponente del Consiglio di Presidenza e~~d~~ soggiace ~~è assoggettata~~ alle medesime ~~situazioni~~ previsioni delle situazioni di conflitto di interesse. Le designazioni dei componenti del Consiglio delle ~~Regioni~~ Commissioni Permanenti sono tempestivamente

STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA TESTO VIGENTE	STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA IPOTESI DI MODIFICA OTTOBRE 2016
	comunicate alla Presidenza della Federfarma.
Art. 15 **1.** Il Consiglio delle Regioni è l'organo di coordinamento delle politiche regionali della Federfarma, ha funzione propositiva e consultiva con riferimento a tutte le materie di interesse regionale, nelle quali deve essere consultato dal Consiglio di Presidenza, formula proposte nelle materie di cui al comma 3 dell'art. 3, ed esprime il parere di cui al comma 4 dell'art. 3.	**Art. 15** **1.** Il Consiglio delle ~~Regioni~~ Commissioni Permanenti è ~~l'~~organo di consultazione, di studio, di istruzione e di approfondimento tecnico delle problematiche interessanti la categoria. ~~coordinamento delle politiche regionali della Federfarma, ha funzione propositiva e consultiva con riferimento a tutte le materie di interesse regionale, nelle quali deve essere consultato dal Consiglio di Presidenza, formula proposte nelle materie di cui al comma 3 dell'art. 3, ed esprime il parere di cui al comma 4 dell'art. 3.~~ Per lo svolgimento della sua attività il Consiglio delle Commissioni Permanenti si articola nelle seguenti quattro Commissioni permanenti: Convenzione nazionale, Rapporti economici e Remunerazione, Rapporti istituzionali e statutari, Armonizzazione ed omogeneizzazione rapporti regionali. Nel corso della prima riunione del Consiglio vengono insediate le Commissioni permanenti, che sono composte preferibilmente da un numero pari di rappresentanti urbani e di rappresentanti rurali. Le Commissioni permanenti sono convocate dal Presidente della Federfarma, che nomina, per ciascuna di esse, tra i componenti, un portavoce. Le Commissioni, per il tramite del rispettivo portavoce, forniscono al Consiglio di Presidenza le conclusioni della propria attività. Le Commissioni possono avvalersi, per singoli affari, della consulenza di esperti, previo nulla osta del Presidente della Federfarma.
2. Il Consiglio delle Regioni trasmette i verbali delle proprie riunioni al Consiglio di Presidenza ed alle Unioni Regionali e riceve i verbali delle riunioni del Consiglio di Presidenza al fine di esercitare il controllo sul suo operato.	**abrogato**
3. Qualora le deliberazioni del Consiglio di Presidenza contrastino con i pareri, le proposte, e le deliberazioni del Consiglio delle Regioni, quest'ultimo può richiedere il loro riesame da parte dell'Assemblea Nazionale in sessione ordinaria. Qualora il Consiglio delle Regioni abbia assunto le proprie deliberazioni con la maggioranza dei due terzi, il riesame delle	**abrogato**

STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA TESTO VIGENTE	STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA IPOTESI DI MODIFICA OTTOBRE 2016
deliberazioni in contrasto è rimesso all'Assemblea straordinaria.	
4. Con deliberazione assunta con voto favorevole dei due terzi dei componenti, il Consiglio delle Regioni può chiedere all'Assemblea Nazionale ordinaria, a tal fine convocata dal Presidente del Collegio Sindacale e che delibera con la maggioranza degli aventi diritto al voto, la sostituzione del Presidente e del Consiglio di Presidenza.	**abrogato**
4 *bis.* Con deliberazione assunta con voto favorevole dei due terzi dei componenti, il Consiglio delle Regioni può chiedere all'Assemblea del Sunifar, a tal fine convocata dal Presidente del Collegio Sindacale e che delibera con la maggioranza degli aventi diritto, la sostituzione del Presidente del Sunifar e dei componenti del Consiglio di Presidenza eletti dal Sunifar.	**abrogato**
5. Il Consiglio delle Regioni elegge nel proprio ambito il Coordinatore, il cui mandato avrà durata triennale.	**2~~5~~.** Il Consiglio delle ~~Regioni~~ Commissioni Permanenti è presieduto dal Presidente di Federfarma ~~elegge nel proprio ambito il Coordinatore, il cui mandato avrà durata triennale~~. La responsabilità della sua organizzazione è del Segretario nazionale.
6. Il Consiglio è convocato dal Coordinatore, con le stesse modalità previste per l'Assemblea Nazionale ordinaria, di norma una volta al mese.	**3~~6~~.** Il Consiglio delle Commissioni Permanenti, in seduta plenaria, è convocato dal Presidente di Federfarma ~~dal Coordinatore~~, con le stesse modalità previste per l'Assemblea Nazionale ordinaria, di norma una volta ogni sei ~~al~~ mesi~~e~~.
7. Le Organizzazioni aderenti devono trasmettere tempestivamente al Consiglio delle Regioni le bozze di Accordi e Convenzioni da stipulare in sede provinciale o regionale e gli Accordi e le Convenzioni stipulate in sede provinciale o regionale e le eventuali variazioni al fine di valutarne la conformità con gli indirizzi generali. Il Consiglio delle Regioni è tenuto ad esprimere il proprio parere in merito nella prima riunione utile successiva al ricevimento.	**abrogato**
8. In occasione delle riunioni del Consiglio delle	**abrogato**

STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA TESTO VIGENTE	STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA IPOTESI DI MODIFICA OTTOBRE 2016
Regioni, il Presidente della Federfarma può convocare il Consiglio di Presidenza per una riunione congiunta con il Coordinatore del Consiglio delle Regioni e il Coordinatore del Consiglio delle Regioni del Sunifar.	
9. Le deliberazioni del Consiglio delle Regioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore del Consiglio delle Regioni.	**abrogato**
10. Il Consiglio delle Regioni si riunisce altresì in seduta straordinaria quando lo richiedono, con l'indicazione del relativo ordine del giorno, almeno un terzo delle Organizzazioni territoriali che ne hanno designato i componenti o il Presidente della Federfarma e deve essere convocato entro dieci giorni dalla richiesta.	**abrogato**
11. Il Consiglio delle Regioni determina i criteri di individuazione di conflitto di interesse, anche con riferimento al Consiglio di Presidenza, nell'ambito di un apposito regolamento, che sarà portato a ratifica in occasione della prima Assemblea Nazionale utile e, comunque, entro sei mesi dall'insediamento del Consiglio delle Regioni.	**abrogato**
12. Il Consigliere che versa in situazione di conflitto di interesse e che non abbia rimosso la propria situazione di incompatibilità entro trenta giorni dalla rilevazione del conflitto, viene dichiarato decaduto dalla carica dal Consiglio delle Regioni, previo contraddittorio. Il Consiglio delle Regioni comunica la decadenza agli organi competenti per la sua sostituzione. Il Consigliere dichiarato decaduto, ovvero che cessi per qualunque motivo dalla propria carica, verrà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima categoria (urbano o rurale).	**abrogato**
13. Il Consiglio delle Regioni provvede alla nomina ed alla designazione su proposta del Consiglio di Presidenza dei rappresentanti in tutti i Consigli, Commissioni, Enti ed Organi in cui tale rappresentanza sia prevista o richiesta.	**abrogato**

STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA TESTO VIGENTE	STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA IPOTESI DI MODIFICA OTTOBRE 2016
Art. 16 **1.** I componenti del Consiglio delle Regioni che per giustificato motivo non intervengono alle riunioni devono inviare tempestiva comunicazione al Coordinatore. **2.** Il componente assente ingiustificato per tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto dalla carica.	**Art. 16** **1.** I componenti del Consiglio delle ~~Regioni~~ Commissioni Permanenti che per giustificato motivo non intervengono alle riunioni devono inviare tempestiva comunicazione al Presidente di Federfarma ~~Coordinatore~~. **2.** Il componente assente ingiustificato per tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto dalla carica.
DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA	**DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA**
Art. 17 **1.** Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente della Federfarma, dal Vice Presidente vicario, dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere, dal Presidente del Sunifar, dal Vicepresidente del Sunifar, dal Segretario del Sunifar e da altri quattro Consiglieri, di cui almeno uno rurale, eletti dall'Assemblea Nazionale secondo le modalità di cui all'art. 13.	**Art. 17** **1.** Il Consiglio di Presidenza è composto da~~li~~ rappresentanti designati dalle Unioni Regionali e, per la Regione Trentino Alto Adige e la Regione Valle d'Aosta, dalle Associazioni Provinciali delle province autonome di Trento e Bolzano e dall'Associazione di Aosta ~~Presidente della Federfarma, dal Vice Presidente vicario, dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere, dal Presidente del Sunifar, dal Vicepresidente del Sunifar, dal Segretario del Sunifar e da altri quattro Consiglieri, di cui almeno uno rurale, eletti dall'Assemblea Nazionale secondo le modalità di cui all'art. 13~~. Ciascuna Unione o Associazione designa un solo rappresentante, scelto tra i componenti del proprio organo collegiale. Le designazioni devono pervenire a Federfarma entro il mese di aprile dell'ultimo anno di ciascun triennio.
2. I componenti del Consiglio di Presidenza, entro la prima riunione, devono fedelmente dichiarare per iscritto tutte le cariche che non siano puramente onorifiche e gli uffici o le altre funzioni comunque denominate in società aventi fine di lucro. Ogni ulteriore carica deve essere parimenti dichiarata entro la successiva prima riunione del Consiglio di Presidenza. Con le medesime modalità essi sono altresì tenuti a dichiarare tutte le situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con la Federfarma.	**2.** Tutti i~~I~~ componenti del Consiglio di Presidenza, entro la sua prima riunione, devono fedelmente dichiarare per iscritto tutte le cariche che non siano puramente onorifiche e gli uffici o le altre funzioni comunque denominate in società aventi fine di lucro. Ogni ulteriore carica deve essere parimenti dichiarata entro la successiva ~~prima~~ riunione del Consiglio di Presidenza. ~~Con le medesime modalità~~ E~~e~~ssi sono altresì tenuti a dichiarare, con le medesime modalità, tutte le situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con la Federfarma. Con l'osservanza delle garanzie di cui all'art. 5, comma 17, il componente del Consiglio di Presidenza che versa

STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA TESTO VIGENTE	STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA IPOTESI DI MODIFICA OTTOBRE 2016
	in situazione di conflitto di interesse e che non l'abbia rimossa entro trenta giorni dal suo accertamento è dichiarato decaduto dalla carica dal Consiglio di Presidenza, che comunica la decadenza alle Organizzazioni territoriali competenti, al fine della sua sostituzione.
3. Il Presidente Nazionale nomina, scegliendoli tra i componenti del Consiglio di Presidenza, il Vice Presidente vicario, scelto tra i farmacisti urbani, il Segretario Nazionale e il Tesoriere.	**3.** Il Presidente Nazionale nomina, scegliendoli tra i componenti del Consiglio di Presidenza, il Vice Presidente vicario, scelto tra i farmacisti urbani, il Segretario Nazionale e il Tesoriere, i quali rimettono il loro mandato nelle mani del Presidente subentrante nel caso di cessazione dalla carica del Presidente Nazionale che li ha nominati.
4. Il Presidente del Sunifar è di diritto Vice Presidente della Federfarma e nomina, scegliendoli tra i componenti rurali del Consiglio di Presidenza, il Vice Presidente del Sunifar e il Segretario del Sunifar.	**4**. Il Presidente del Sunifar è di diritto Vice Presidente della Federfarma e nomina, scegliendoli tra i componenti rurali del Consiglio di Presidenza, il Vice Presidente del Sunifar e il Segretario del Sunifar.
	5. Del Consiglio di Presidenza fanno parte almeno sei farmacisti rurali. Qualora, in base alle designazioni di cui al comma 1, il loro numero sia inferiore, l'Assemblea Nazionale del Sunifar provvede nel proprio ambito all'integrazione ai sensi dell'art. 13, comma 4.
5. Il Vice Presidente vicario, il Segretario Nazionale, il Tesoriere, il Vice Presidente del Sunifar e il Segretario del Sunifar non possono ricoprire la carica di Presidente o di Amministratore delegato in Società, Enti od Organismi di qualsiasi tipo partecipati o controllati dalla Federfarma o nei quali siano presenti uno o più rappresentanti della Federfarma.	**6~~5~~**. Il Vice Presidente vicario, il Segretario Nazionale, il Tesoriere, il Vice Presidente del Sunifar e il Segretario del Sunifar non possono ricoprire la carica di Presidente o di Amministratore delegato in Società, Enti od Organismi di qualsiasi tipo partecipati o controllati dalla Federfarma o nei quali siano presenti uno o più rappresentanti della Federfarma.
	7. Il Presidente Nazionale, il Presidente del Sunifar, il Vice Presidente vicario, il Segretario Nazionale, il Segretario del Sunifar e il Tesoriere costituiscono di diritto la Giunta Esecutiva, cui il Consiglio di Presidenza può delegare l'esercizio di una o più delle proprie funzioni.
Art. 18	**Art. 18**

STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA TESTO VIGENTE	STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA IPOTESI DI MODIFICA OTTOBRE 2016
1. Il Consiglio di Presidenza è l'organo direttivo della Federfarma e delibera su qualsiasi argomento che non sia di esclusiva competenza degli altri Organi della Federfarma.	**1.** Il Consiglio di Presidenza è l'organo direttivo della Federfarma e delibera su qualsiasi argomento che non sia di esclusiva competenza dell'Assemblea Nazionale ~~degli altri Organi della Federfarma~~.
2. Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei voti validi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.	**2.** Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei voti validi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente di sua iniziativa o, entro dieci giorni, su richiesta di almeno cinque componenti.	**3.** Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente di sua iniziativa o, entro dieci giorni, su richiesta di almeno dieci ~~cinque~~ componenti.
4. Spetta al Consiglio di Presidenza: a) predisporre, entro il mese di novembre, il progetto di bilancio preventivo e, entro il mese di marzo, il progetto di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale; b) proporre all'Assemblea Nazionale la misura delle quote associative e/o contributive dovute dagli associati; c) intervenire in sede provinciale o regionale, se richiesto, per dirimere eventuali divergenze nel settore organizzativo e per la verifica dei poteri; d) deliberare sulla costituzione e sull'attività degli uffici centrali, avvalendosi di una Direzione Generale; e) promuovere tutte le iniziative atte a sviluppare l'azione della Federfarma; f) approvare i regolamenti di esecuzione e di attuazione dello Statuto.	**4.** Spetta al Consiglio di Presidenza: a) predisporre, entro il mese di novembre, il progetto di bilancio preventivo e, entro il mese di marzo, il progetto di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale; b) proporre all'Assemblea Nazionale la misura delle quote associative e~~/o~~ contributive dovute dagli associati; c) intervenire in sede provinciale o regionale, se richiesto, per dirimere eventuali divergenze nel settore organizzativo e per la verifica dei poteri; d) deliberare sulla costituzione e sull'attività degli uffici centrali, avvalendosi di una Direzione Generale; e) promuovere tutte le iniziative atte a sviluppare l'azione della Federfarma; f) approvare i regolamenti di esecuzione e di attuazione dello Statuto; g) coordinare l'approvazione di Convenzioni e accordi in sede regionale e provinciale. A tal fine le Organizzazioni aderenti trasmettono tempestivamente alla Presidenza della Federfarma per il successivo inoltro alla competente Commissione del Consiglio delle Commissioni Permanenti, per la relativa istruttoria preliminare, le bozze di Accordi e Convenzioni da stipulare in sede provinciale o regionale e gli Accordi e le Convenzioni stipulate in sede provinciale o regionale, nonché le eventuali variazioni al fine di valutarne la conformità agli indirizzi generali;

STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA TESTO VIGENTE	STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA IPOTESI DI MODIFICA OTTOBRE 2016
	h) provvedere alla nomina e alla designazione dei rappresentanti in tutti i Consigli, Commissioni, Enti e Organi in cui tale rappresentanza sia prevista o richiesta; i) stabilire, con regolamento sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Nazionale, i criteri di individuazione delle situazioni di conflitto di interesse; l) pronunciare la decadenza dei propri componenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2.
Art. 19 **1.** La cessazione per qualsiasi ragione dalla carica di Presidente della Federfarma comporta automatica decadenza dell'intero Consiglio di Presidenza e determina la necessità della convocazione dell'Assemblea Nazionale e dell'Assemblea del Sunifar per l'elezione del Presidente della Federfarma, del Presidente del Sunifar e del Consiglio stesso.	**Art. 19** **1.** La cessazione per qualsiasi ragione dalla carica di ~~Presidente della Federfarma~~ ~~c~~omponente dell'organo collegiale dell'Unione Regionale o dell'Associazione Provinciale delle province autonome di Trento e Bolzano o dell'Associazione di Aosta, ovvero la cessazione per qualsiasi ragione del mandato di rappresentante dell'Unione Regionale o dell'Associazione Provinciale delle province autonome di Trento e Bolzano o dell'Associazione di Aosta comporta l'automatica decadenza dalla carica di componente del Consiglio di Presidenza a far data dal momento in cui perviene alla Federfarma la lettera raccomandata con la quale l'Unione o l'Associazione interessata comunica la nomina e la relativa accettazione del nuovo rappresentante. Qualora la cessazione si verifichi nei tre mesi precedenti il termine del mandato del Consiglio di Presidenza, questo può deliberare che il rappresentante interessato resti in carica sino alla scadenza del predetto termine ~~dell'intero Consiglio di Presidenza e determina la necessità della convocazione dell'Assemblea Nazionale e dell'Assemblea del Sunifar per l'elezione del Presidente della Federfarma, del Presidente del Sunifar e del Consiglio stesso~~.
2. La cessazione per qualsiasi ragione dalla carica di Presidente del Sunifar comporta automatica decadenza dei membri del Sunifar componenti il Consiglio di Presidenza e determina la necessità della convocazione dell'Assemblea del Sunifar per l'elezione dei loro sostituti.	**abrogato** **2.** Qualora cessino dalla carica di componente del

STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA TESTO VIGENTE	STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA IPOTESI DI MODIFICA OTTOBRE 2016
	Consiglio di Presidenza il Presidente Nazionale, il Presidente del Sunifar, il Vice Presidente urbano, il Segretario, il Vice Segretario o il Tesoriere, ai fini del rinnovo delle predette cariche si applicano le disposizioni di cui agli articoli che precedono e al successivo art. 22.
DEL PRESIDENTE NAZIONALE	**DEL PRESIDENTE NAZIONALE**
Art. 20 **1.** Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale della Federfarma sia in giudizio sia nei confronti delle Autorità e dei terzi.	**Art. 20** **1.** Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale della Federfarma ~~sia in giudizio sia nei confronti delle Autorità e dei terzi~~.
2. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente vicario.	**2.** In caso di assenza o di impedimento, il Presidente ~~viene~~ è sostituito dal Vice Presidente vicario.
3. In particolari casi il Presidente Nazionale può affidare compiti organizzativi ed incarichi speciali ad iscritti alle Associazioni aderenti o ad esperti.	**3.** ~~In particolari casi i~~Il Presidente Nazionale, ove ritenuto necessario, può affidare compiti organizzativi e~~d~~ incarichi speciali a~~d~~ iscritti alle Associazioni aderenti o a~~d~~ esperti.
DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE	**DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE**
Art. 21 **1**. Il Segretario Nazionale cura: a) il coordinamento e la esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio delle Regioni, del Consiglio di Presidenza nonché, d'intesa con il Segretario del Sunifar, nel rispetto delle competenze attribuite dal presente Statuto al Sunifar stesso, dell'Assemblea del Sunifar e del Consiglio delle Regioni del Sunifar;	**Art. 21** **1**. Il Segretario Nazionale cura: a) il coordinamento e l'~~a~~ esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio delle ~~Regioni~~ Commissioni Permanenti, del Consiglio di Presidenza nonché, d'intesa con il Segretario del Sunifar ~~e,~~ nel rispetto delle competenze a questo attribuite dal presente Statuto ~~al Sunifar stesso~~, dell'Assemblea del Sunifar ~~e del Consiglio delle Regioni del Sunifar~~;
b) l'edizione della stampa di categoria con l'ausilio di un comitato redazionale paritetico tra Titolari di farmacia urbani e rurali.	b) l'edizione della stampa di categoria con l'ausilio di un comitato redazionale paritetico tra Titolari di farmacia urbani e rurali.
2. Il Tesoriere predispone la bozza preliminare dei progetti di bilancio preventivo e consuntivo, coordina le attività di riscossione dei contributi e di tutti gli altri crediti della Federfarma, istruisce ed emette i mandati di pagamento.	**2.** Il Tesoriere predispone la bozza preliminare dei progetti di bilancio preventivo e consuntivo~~,~~; coordina le attività di riscossione dei contributi e di tutti gli altri crediti della Federfarma~~,~~; istruisce ed emette i mandati di pagamento.

STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA TESTO VIGENTE	STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA IPOTESI DI MODIFICA OTTOBRE 2016
DEL CONSIGLIO DELLE REGIONI DEL SUNIFAR E DELL'ASSEMBLEA DEL SUNIFAR	**~~DEL CONSIGLIO DELLE REGIONI DEL SUNIFAR E~~ DELL'ASSEMBLEA DEL SUNIFAR**
Art. 22	**Art. 22**
1. Il Consiglio delle Regioni del Sunifar è composto da tutti i rappresentanti rurali facenti parte del Consiglio delle Regioni.	**abrogato**
2. Il Consiglio delle Regioni del Sunifar delibera sui problemi rurali di interesse regionale.	**abrogato**
3. Il Consiglio delle Regioni del Sunifar elegge, nel proprio ambito, il Coordinatore il cui mandato avrà durata triennale.	**abrogato**
4. Il Consiglio delle Regioni del Sunifar è convocato dal Coordinatore con le stesse modalità previste per l'Assemblea Nazionale ordinaria, di norma una volta al mese.	**abrogato**
5. Il Consiglio delle Regioni del Sunifar si riunisce in seduta straordinaria quando lo richiedono, con l'indicazione del relativo ordine del giorno, almeno un terzo delle Organizzazioni territoriali che ne hanno designato i componenti o il Presidente del Sunifar.	**abrogato**
6. L'Assemblea del Sunifar è formata da tutti i rappresentanti dei Titolari di Farmacia rurale facenti parte dell'Assemblea Nazionale e delibera sui problemi rurali di interesse nazionale, ed elegge, nel proprio ambito, il Presidente del Sunifar e tre componenti rurali del Consiglio di Presidenza, secondo le modalità previste dall'art. 13.	**~~6~~16**. L'Assemblea del Sunifar è formata da tutti i rappresentanti dei Titolari di Farmacia rurale facenti parte dell'Assemblea Nazionale e delibera sui problemi rurali di interesse nazionale~~, ed~~ ~~E~~elegge~~, nel proprio ambito,~~ il Presidente del Sunifar ~~e tre componenti rurali del Consiglio di Presidenza, secondo le modalità previste dall'art. 13~~ e, nel proprio ambito, i membri del Consiglio di Presidenza necessari per l'eventuale integrazione di cui all'art. 14, comma 5.
7. Il Presidente del Sunifar convoca l'Assemblea del Sunifar, almeno una volta all'anno, con le stesse modalità previste per l'Assemblea Nazionale ordinaria, e la presiede. Può delegare a presiederla il Vice Presidente del Sunifar. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente del Sunifar viene sostituito dal Vice Presidente del	**~~7~~27.** Il Presidente del Sunifar~~,~~ almeno una volta all'anno, con le stesse modalità previste per l'Assemblea Nazionale ordinaria, e la presiede. Può delegare a presiederla il Vice Presidente del Sunifar. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente del Sunifar ~~viene~~ è sostituito dal Vice Presidente del

STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA TESTO VIGENTE	STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA IPOTESI DI MODIFICA OTTOBRE 2016
Sunifar.	Sunifar.
8. L'Assemblea del Sunifar è validamente costituita se è presente almeno la metà più uno dei componenti.	~~**8**~~. L'Assemblea del Sunifar è validamente costituita se è presente almeno la metà più uno dei componenti.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea del Sunifar sono prese a maggioranza di voti ad eccezione di quelle previste dall'art. 13.	~~**9**~~**.** Le deliberazioni dell'Assemblea del Sunifar sono prese a maggioranza semplice di voti ad eccezione di quelle previste dall'art. 13.
10. Le deliberazioni diverse da quelle previste dall'art. 13 avvengono per alzata di mano salvo che l'Assemblea del Sunifar non stabilisca diversamente. Le votazioni riguardanti persone fisiche avvengono a scrutinio segreto.	~~**10**~~**.** Le deliberazioni diverse da quelle previste dall'art. 13 avvengono per alzata di mano salvo che l'Assemblea del Sunifar non stabilisca diversamente. Le votazioni riguardanti persone fisiche avvengono a scrutinio segreto.
11. Il voto per acclamazione non è ammesso.	~~**11**~~**.** Il voto per acclamazione non è ammesso.
DEL COLLEGIO SINDACALE	**DEL COLLEGIO SINDACALE**
Art. 23	**Art. 23**
1. Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea Nazionale ed è composto di tre componenti effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	**1**. Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea Nazionale ed è composto di tre componenti effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Un componente effettivo e un supplente sono professionisti iscritti all'Albo dei Revisori Contabili, che assumono le funzioni di Presidente del Collegio Sindacale	**2**. Un componente effettivo e un supplente sono professionisti iscritti all'Albo dei Revisori Contabili, che assumono le funzioni di Presidente del Collegio Sindacale.
DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI	**DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**
Art. 24	**Art. 24**
1. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea Nazionale tra i propri membri ed è composto da cinque membri effettivi, di cui due rurali, e da due supplenti, di cui uno rurale. Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili e non possono far parte del Consiglio delle Regioni, del Consiglio di Presidenza e del Collegio Sindacale.	**1.** Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea Nazionale tra i propri membri ed è composto d~~ai~~ cinque membri effettivi, di cui due rurali, e d~~ai~~ due supplenti, di cui uno rurale. Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili e non possono far parte del Consiglio di Presidenza e del Collegio Sindacale.
2. I Componenti del Collegio dei Probiviri possono essere eletti tra i componenti dell'Assemblea Nazionale che abbiano	**2.** I Componenti del Collegio dei Probiviri ~~possono essere~~ sono eletti tra i componenti dell'Assemblea Nazionale che abbiano almeno tre

STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA TESTO VIGENTE	STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA IPOTESI DI MODIFICA OTTOBRE 2016
un'anzianità nella qualità di delegato assembleare almeno pari a tre anni.	anni di anzianità quali ~~un'anzianità nella qualità di~~ delegat~~oi~~ assemblear~~ei~~ ~~almeno pari a tre anni~~.
3. Ad iniziativa degli interessati, il Collegio promuove l'amichevole composizione delle controversie insorte tra gli associati e tra gli associati e la Federfarma.	**3.** A~~d~~ iniziativa degli interessati, il Collegio promuove l'amichevole composizione delle controversie insorte tra gli associati e tra gli associati e la Federfarma.
4. Inoltre, ad iniziativa degli interessati il Collegio dei Probiviri può, con propria deliberazione motivata, proporre al Consiglio delle Regioni l'annullamento o la riduzione delle sanzioni da esso stabilite.	**4.** ~~Inoltre, ad~~ A iniziativa degli interessati, il Collegio dei Probiviri può, con ~~propria deliberazione~~ decisione motivata e inappellabile, confermare il provvedimento adottato dal Consiglio di Presidenza, ovvero rinviare la questione ~~proporre~~ al Consiglio ~~delle Regioni~~ di Presidenza, proponendo la riduzione ovvero l'annullamento ~~o la riduzione~~ delle sanzioni ~~da esso stabilite~~ irrogate.
5. Il Collegio dei Probiviri assiste alle riunioni dell'Assemblea Nazionale con il compito di dirimere eventuali controversie riguardanti la conduzione dei lavori dell'Assemblea stessa	**5.** Il Collegio dei Probiviri assiste alle riunioni dell'Assemblea Nazionale con il compito di dirimere eventuali controversie riguardanti ~~la conduzione dei lavori dell'Assemblea stessa~~ lo svolgimento dei relativi lavori.
DELLE COMMISSIONI TECNICHE	~~**DELLE COMMISSIONI TECNICHE**~~ **abrogato**
Art. 25 **1.** Il Consiglio di Presidenza può nominare Commissioni tecniche per lo studio di problemi interessanti la categoria.	~~**Art. 25**~~ **abrogato**
2. Ad ogni Commissione tecnica è, di norma, preposto con funzione di coordinatore, un componente il Consiglio di Presidenza.	
3. Le Commissioni tecniche sono composte da rappresentanti e/o delegati urbani e rurali e possono essere assistite da esperti, previa autorizzazione del Consiglio di Presidenza.	
4. Le spese inerenti al funzionamento delle Commissioni tecniche sono a carico di Federfarma.	
DEL CENTRO STUDI	~~**DEL CENTRO STUDI**~~ **abrogato**

STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA TESTO VIGENTE	STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA IPOTESI DI MODIFICA OTTOBRE 2016
Art. 26 **1.** E' costituito il Centro Studi affidato alla responsabilità organizzativa del Segretario nazionale e composto da cinque Titolari di farmacia o soci di società Titolari di farmacia eletti dall'Assemblea per le loro capacità di studio e per l'esperienza della vita associativa a livello provinciale, regionale e nazionale. **2.** E' prevista la consulenza di esperti di volta in volta secondo l'argomento sottoposto a studio. Il Centro Studi esamina qualunque argomento inerente l'attività della farmacia, su incarico della Presidenza o del Consiglio di Presidenza, salvo il rispetto del *budget* definito dall'Assemblea ordinaria nell'ambito del bilancio di previsione. **3.** Le cariche non sono remunerate, salvo il recupero delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività.	~~**Art. 26**~~ **abrogato**
DEL PATRIMONIO	**DEL PATRIMONIO**
Art. 27 **1.** Il fondo comune della Federfarma è costituito dai contributi ordinari e straordinari versati dai singoli associati, dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali, dai beni immobili e mobili, dagli impianti e attrezzature acquistati dalla Federfarma, dalle partecipazioni della Federfarma in Società, Enti o altri Organismi, dai titoli di credito e da quant'altro comunque in proprietà o in possesso della Federfarma. **2.** Le quote e i contributi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. **3.** Ai sensi dell'art. 37 del codice civile, il fondo comune è indivisibile e i singoli associati non possono chiederne la divisione, né pretenderne la quota in caso di recesso o di esclusione a qualsiasi titolo deliberata. **4.** La deliberazione di messa in liquidazione di Federfarma stabilisce i criteri di riparto del	**Art. 25** ~~**27**~~ **1.** Il fondo comune della Federfarma è costituito dai contributi ordinari e straordinari versati dai singoli associati, dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali, dai beni immobili e mobili, dagli impianti e attrezzature acquistati dalla Federfarma, dalle partecipazioni della Federfarma in Società, Enti o altri Organismi, dai titoli di credito e da quant'altro comunque in proprietà o in possesso della Federfarma. **2.** Le quote e i contributi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. **3.** Ai sensi dell'art. 37 del codice civile, il fondo comune è indivisibile e i singoli associati non possono chiederne la divisione, né pretenderne la quota in caso di recesso o di esclusione a qualsiasi titolo deliberata. **4.** La deliberazione di messa in liquidazione ~~di~~ della Federfarma stabilisce i criteri di riparto del

STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA TESTO VIGENTE	STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA IPOTESI DI MODIFICA OTTOBRE 2016
patrimonio fra gli associati, una volta estinte tutte le passività.	patrimonio fra gli associati, una volta estinte tutte le passività.
5. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	**5.** L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**
Art. 28	**Art. 26 ~~28~~**
1. Le deliberazioni degli Organi previsti dal presente statuto debbono risultare dai libri dei verbali.	**1.** Le deliberazioni degli Organi previsti dal presente statuto ~~debbono~~ devono risultare dai libri dei verbali.
2. Ad ogni effetto fanno testo le deliberazioni trascritte nei libri sociali.	**2.** A~~d~~ ogni effetto fanno testo le deliberazioni trascritte nei libri sociali.
Art. 29	**Art. 27 ~~29~~**
1. Il presente statuto non può essere modificato senza il voto dell'Assemblea Nazionale a tal fine convocata che delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti, purché sia presente la maggioranza delle Associazioni Provinciali, rappresentata almeno da un delegato, e la maggioranza delle Unioni Regionali aderenti.	**1.** Il presente statuto ~~non può essere~~ è modificato ~~senza il voto de~~dall'Assemblea Nazionale ~~a tal fine convocata che delibera con l~~a maggioranza dei due terzi dei presenti, purché sia presente la maggioranza delle Associazioni Provinciali, rappresentata almeno da un delegato, e la maggioranza delle Unioni Regionali ~~aderenti~~.
Art. 30	**Art. 28 ~~30~~**
1. Con la maggioranza dei due terzi dei presenti, purché sia presente la maggioranza delle Associazioni Provinciali, rappresentata almeno da un delegato, e la maggioranza delle Unioni Regionali aderenti, la Federfarma può essere sciolta e posta in liquidazione.	**1.** ~~Con la~~ A maggioranza dei due terzi dei presenti, purché sia presente la maggioranza delle Associazioni Provinciali, rappresentata almeno da un delegato, e la maggioranza delle Unioni Regionali ~~aderenti~~, la Federfarma può essere sciolta e posta in liquidazione.
2. L'Assemblea Nazionale a tal fine convocata designa uno o più liquidatori e ne determina i compiti, e dispone in ordine alla devoluzione dei beni e dei capitali sociali.	**2.** L'Assemblea Nazionale a tal fine convocata designa uno o più liquidatori e ne determina i compiti, ~~e~~ disponendo in ordine alla devoluzione dei beni e de~~li~~ capitale~~i~~ sociale~~i~~.
Art. 31	**Art. 29 ~~31~~**
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.	Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.
Art. 32	**Art. 30 ~~32~~**
Per qualsiasi controversia tra gli associati e la Federfarma che non sia possibile comporre ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 4, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.	Per qualsiasi controversia tra gli associati e la Federfarma che non sia possibile comporre ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 4, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA TESTO VIGENTE	STATUTO della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani FEDERFARMA IPOTESI DI MODIFICA OTTOBRE 2016
Art. 33 Entro 3 mesi dall'approvazione di qualunque revisione dello Statuto, il Consiglio di Presidenza adotta le norme regolamentari necessarie per la sua esecuzione e attuazione.	**Art. 31 ~~33~~** Entro 3 mesi dall'approvazione di qualunque revisione dello Statuto, il Consiglio di Presidenza adotta le norme regolamentari necessarie per la sua esecuzione e attuazione. **Art. 32 (norma transitoria)** Le disposizioni del presente Statuto hanno efficacia dal momento della scadenza del mandato degli organi elettivi della Federazione in carica al momento dell'approvazione dello Statuto stesso.